

[www.carelladarcangelo.com](http://www.carelladarcangelo.com)

**LEGGE 2 AGOSTO 2008 N. 129 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 3 GIUGNO 2008 N. 97.**

## **LA MAPPA DELLE NOVITÀ**

### **Articolo 1**

#### **Procedura di privatizzazione di Alitalia**

In sede di conversione in legge, l'articolo 1 del decreto è stato soppresso. Il suo contenuto, riguardante la privatizzazione di Alitalia Spa, è confluito nel DI 80/2008 convertito dalla legge 111/2008.

### **Articolo 2**

#### **Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate**

Modifica la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), al fine di monitorare l'onere a carico della finanza pubblica e di garantire la copertura finanziaria nell'ambito di stanziamenti nel bilancio dello Stato fissati in 63,9 milioni di euro nel 2008, 449,6 mln. nel 2009, 725 mln. nel 2010, 690 mln. nel 2011, 707 mln. nel 2012, 725 mln. nel 2013, 742 mln. nel 2014 e 375 mln. nel 2015.

Subordina l'utilizzo del credito d'imposta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate

### **Articolo 3, commi da 1 a 6**

#### **Proroga dei termini per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate da parte dei Centri di assistenza fiscale e degli intermediari abilitati**

I commi da 1 a 6 dell'articolo 3 prorogano, per l'anno 2008, i termini per la trasmissione di alcune tipologie di dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate, da parte dei Centri di assistenza fiscale (Caf) e degli intermediari abilitati. In particolare slitta:

dal 31 luglio al 30 settembre 2008 il termine per la trasmissione delle dichiarazioni delle persone fisiche modello 730 e modello Unico (solo se presentato in via telematica);

dal 31 maggio al 10 luglio 2008 il termine per la trasmissione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta con modello 770 semplificato;

al 30 settembre 2008 il termine per la trasmissione delle dichiarazioni Ires in scadenza entro il 29 settembre 2008;

al 30 settembre 2008 il termine per la trasmissione della dichiarazione delle società di persone ed equiparati Ires in scadenza entro il 29 settembre 2008;

dal 31 luglio al 30 settembre 2008 il termine per la trasmissione delle dichiarazioni Irap delle amministrazioni e degli enti pubblici.

**Articolo 3,  
comma 7**

**Modifica alla disciplina relativa ai rimborsi fiscali per crediti ultradecennali Irpef, Irpeg e Ires**

Il comma 7 dell'articolo 3 modifica la disciplina relativa ai rimborsi fiscali per crediti ultradecennali Irpef, Irpeg e Ires. A tal fine, esso dispone la destinazione di una quota degli stanziamenti previsti per tali rimborsi al rimborso dei crediti maturati in data più recente e il trasferimento di una parte delle risorse finanziarie disponibili in un apposito capitolo da istituire presso lo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

**Articolo 3,  
comma 8**

**Abrogazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali**

Sono abrogati i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del Dl 223/2006 (cosiddetto decreto Bersani-Visco) concernenti sia la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto relativi alle prestazioni di opere, forniture o servizi sia la responsabilità solidale tra committente e appaltatore nei medesimi contratti.

È inoltre abrogato il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 25 febbraio 2008 n. 74

**Articolo 3,  
comma 8 bis**

**Pagamento virtuale dell'imposta di bollo**

Attraverso la modifica dell'articolo 15 del Dpr 642/1972, il comma 8 bis dell'articolo 3 estende agli atti e ai documenti ricevuti (oltre a quelli emessi) la possibilità di pagare l'imposta di bollo in maniera virtuale.

**Articolo 3,  
comma 8 ter**

**Biocarburanti**

Il comma 8 ter dell'articolo 3 modifica le disposizioni in materia di quota minima di carburanti da fonti rinnovabili da immettere annualmente al consumo, aggiungendo i combustibili sintetici alle tipologie di carburanti attualmente previste.

**Articolo 3,  
comma 8 quater**

**Disposizioni in materia di rifiuti in Campania**

In deroga alla normativa generale in materia di tassa o tariffa rifiuti, il comma 8 quater dell'articolo 3 concede ai comuni della Campania la facoltà di deliberare, per l'anno 2008, variazioni della tassa o tariffa anche dopo il 30 maggio 2008.

**Articolo 4,  
comma 1**

**Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del ministero dell'Economia e delle finanze**

Il comma 1 dell'articolo 4 proroga dal 30 giugno 2008 al 31 ottobre 2008 il

termine previsto dal comma 359 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 per il conferimento, da parte del ministero dell'Economia e delle finanze, di non più di quattro incarichi di direzione generale con contratto a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche derogando ai limiti quantitativi previsti dalla legislazione vigente.

**Articolo 4,  
commi 2 e 2 bis**

**Differimento dei termini del Dlgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

I commi 2 e 2 bis dell'articolo 4 prorogano l'applicazione di alcune norme contenute nel Dlgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:

il comma 2 differisce al 1° gennaio 2009 l'applicazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del Dlgs 81/2008 riguardante le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e l'applicazione dell'articolo 41, comma 3, lettera a), riguardante le visite mediche;

il comma 2 bis modifica l'articolo 306, comma 2, sempre del Dlgs 81/2008, rinviando al 1° gennaio 2009 l'efficacia di alcune specifiche disposizioni in materia di valutazione dei rischi.

**Articolo 4,  
comma 3**

**Regolamento della fondazione "Il Vittoriale degli italiani"**

Il comma 3 dell'articolo 4 proroga al 30 settembre 2008 il termine per l'emanazione del regolamento di delegificazione per il riordino della fondazione "Il Vittoriale degli italiani", autorizzato dalla Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 634).

**Articolo 4,  
comma 4**

**Limitazioni alla guida dei neopatentati**

Il comma 4 dell'articolo 4 proroga dal 1° luglio 2008 al 1° gennaio 2009 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazioni alla guida dei "neopatentati" previste dall'articolo 2 del DI 117/2007.

Quest'ultima norma preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica (riferita alla tara) superiore a 50 Kw/t.

**Articolo 4,  
comma 5**

**Differimento in materia di codice dei contratti pubblici**

Il comma 5 dell'articolo 4 - attraverso la modifica all'articolo 19 del DI 248/2007 - consente di applicare a decorrere dal 1° gennaio 2009 le disposizioni dell'articolo 256, comma 4, del codice dei contratti pubblici (Dlgs 12 aprile 2006 n. 163), riferite agli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, relative ai limiti alla possibilità di sequestro a favore dei creditori dell'esecutore di opere pubbliche delle somme dovute dalla stazione appaltante.

**Articolo 4,**

## **comma 6**

### **Proroga utilizzo risorse società Arcus**

Il comma 6 dell'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2008 le disposizioni transitorie relative al funzionamento della società Arcus Spa, istituita per il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo.

### **Articolo 4, comma 7**

### **Società partecipate da regioni ed enti locali**

Il comma 7 dell'articolo 4 fa slittare da 24 a 30 mesi il termine, fissato dall'articolo 13 del DI 223/2006, entro il quale le società a capitale pubblico o misto - costituite o partecipate da regioni ed enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti - debbono cessare le attività non consentite concernenti la prestazione di servizi a favore di enti diversi da quelli costituenti.

### **Articolo 4, comma 8**

### **Differimento delle norme del codice delle assicurazioni private**

Attraverso la modifica dell'articolo 354 comma 4 del Dlgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private), il comma 8 dell'articolo 4 differisce dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2009 l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa, superate dall'entrata in vigore del codice delle assicurazioni private, elencate in dettaglio dall'articolo 354, comma 1, del medesimo Dlgs 209/2005.

### **Articolo 4, comma 9**

### **Differimento di norme sulla valorizzazione del percorso scolastico per ammissione a corsi universitari a numero programmato**

Il comma 9 dell'articolo 4 posticipa dall'anno accademico 2008-2009 al 2009-2010 l'applicazione degli articoli 4 e 5 del Dlgs 21/2008, concernenti la valutazione del curriculum scolastico ai fini dell'accesso ad alcuni corsi universitari a numero chiuso concernenti i corsi di laurea disciplinati da norme comunitarie, i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, i corsi di nuova istituzione per i quali gli atenei ritengono di prevedere un accesso programmato in base all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e) della legge 264/1999.

### **Articolo 4, comma 9 bis**

### **Museo della fisica e Centro studi ricerche**

Il comma 9 bis dell'articolo 4 modifica la disciplina relativa al mandato del presidente del "Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi", consentendo che l'incarico possa essere rinnovato dopo la scadenza senza alcun limite.

### **Articolo 4, comma 9 ter**

### **Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto**

Il comma 9 ter dell'articolo 4 proroga al 31 ottobre 2008 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione della perizia di stima in materia di rivalutazione agevolata di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2008.

#### **Articolo 4, comma 9 quater**

### **Modifiche all'articolo 7 del Dlgs 161/2006 relativo all'attuazione della direttiva n. 2004/42/Ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria**

Attraverso l'introduzione del comma 1 bis all'articolo 7 del Dlgs 161/2006 (attuazione della direttiva n. 2004/42/Ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria), il comma 9 quater dell'articolo 4 proroga al 30 giugno 2009 il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2008, per la vendita al consumatore finale dei prodotti ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della disposizione.

#### **Articolo 4, comma 9 quinquies**

### **Proroga del termine per la conservazione in bilancio di risorse relative a contributi statali per la realizzazione di interventi di tutela ambientale e dei beni culturali**

Il comma 9 quinquies dell'articolo 4 proroga al 30 settembre 2008 il termine per la conservazione in bilancio delle risorse relative ai contributi statali per la realizzazione di interventi di tutela ambientale e dei beni culturali, autorizzati ai sensi dell'articolo 1, commi 28 e 29, della legge finanziaria per il 2005 ( legge 311/2004), che alla data del 3 giugno 2008 (data di entrata in vigore del DL 97/2008) siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate.

#### **Articolo 4, comma 9 sexies**

### **Protocollo di Kyoto**

Con una disposizione transitoria, il comma 9 sexies dell'articolo 4 stabilisce che il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva n. 2003/87/Ce (in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità) continua a operare nella composizione e con i compiti previsti dall'articolo 8 del Dlgs 216/2006 fino alla sua nuova costituzione nella forma prevista dal Dlgs 51/2008.

#### **Articolo 4 bis, comma 1**

### **Consulenti finanziari**

Attraverso la modifica del comma 14 dell'articolo 19 del Dlgs 164/2007, il comma 1 dell'articolo 4 bis proroga dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008 il termine fino al quale i consulenti finanziari, operativi alla data del 31 ottobre

2007, possono continuare a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti, senza dover procedere all'iscrizione all'albo tenuto da un apposito organismo.

**Articolo 4 bis,  
commi 2 e 3**

**Magistrati, avvocati e procuratori dello Stato**

Il comma 2 dell'articolo 4 bis differisce al 31 dicembre 2008 il termine per il completamento delle procedure di assunzione di magistrati amministrativi, contabili, avvocati e procuratori dello Stato previste dall'articolo 1, comma 518, della legge finanziaria 2007 ( legge 296/2006). Tali procedure, infatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 86, della finanziaria per il 2008 ( legge 244/2007) avrebbero dovuto essere completate entro il 31 maggio 2008. Il successivo comma 3 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento delle procedure in corso per il reclutamento di magistrati ordinari.

**Articolo 4 bis,  
comma 4**

**Nuove Province**

Il comma 4 dell'articolo 4 bis proroga al 30 giugno 2009 il termine entro il quale devono essere adottati i provvedimenti concernenti l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle tre nuove province: Monza e della Brianza; Fermo; Barletta-Andria-Trani.

**Articolo 4 bis,  
commi 5 e 6**

**Comunità montane**

I commi 5 e 6 dell'articolo 4 bis concedono alle regioni più tempo per riorganizzare le Comunità montane. Il termine ultimo per approvare le leggi di razionalizzazione delle Comunità montane slitta infatti di tre mesi: dal 30/06 al 30/09/08. Tre mesi in più sono concessi anche per l'accertamento dei risparmi di spesa che deriveranno dalla sforbiciata. Il Presidente del Consiglio avrà tempo fino al 31 ottobre (e non più fino al 31/07/08) per emanare il relativo Dpcm ricognitivo

**Articolo 4 bis,  
comma 7**

**Termovalorizzatori**

Attraverso la modifica del comma 137 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria per il 2008), il comma 7 dell'articolo 4 bis rinvia al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale il ministro dello Sviluppo economico ha la possibilità di accordare in deroga gli incentivi previsti per le fonti energetiche rinnovabili agli impianti di termovalorizzazione autorizzati e non ancora entrati in esercizio e a quelli ancora in costruzione. Stabilisce altresì che gli incentivi dovranno essere concessi facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati negli impianti di termovalorizzazione.

**Articolo 4 bis,  
commi 8 e 9**

**Servizio gestione rifiuti**

I commi 8 e 9 dell'articolo 4 bis stabiliscono la corresponsione di contributi in

conto capitale, da parte del ministero dell'Interno, di 80 mln. di euro nel triennio 2008-2010 (a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate) ai comuni delle aree individuate dall'obiettivo "Convergenza" del regolamento (Ce) n. 1083/2006 con una popolazione superiore a 500.000 abitanti e con rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti e igiene ambientale nel territorio comunale, con esclusione dei comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi benefici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza.

**Articolo 4 bis,  
comma 10**

**Prevenzione incendi nelle strutture turistico-alberghiere**

Il comma 10 dell'articolo 4 bis proroga al 30 giugno 2009 il termine fissato dall'articolo 3 del DI 248/2007 per il completamento degli adempimenti riguardanti l'adeguamento alle misure di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto

**Articolo 4 bis,  
comma 11**

**Rete nazionale di banche per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale**

Il comma 11 dell'articolo 4 bis proroga al 28 febbraio 2009 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale destinato a predisporre un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale.

**Articolo 4 bis,  
comma 12**

**Arbitrati**

Il comma 12 dell'articolo 4 bis differisce l'applicazione della disciplina che vieta gli arbitrati nei contratti pubblici di lavori, appalti e servizi alla data di entrata in vigore della normativa attuativa della devoluzione di competenze alle sezioni giurisdizionali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2008.

**Articolo 4 bis,  
comma 13**

**Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia**

Il comma 13 dell'articolo 4 bis differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Eipli) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua.

**Articolo 4 bis,  
comma 14**

**Riordino dei consorzi di bonifica**

Il comma 14 dell'articolo 4 bis proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il

termine entro il quale le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario.

**Articolo 4 bis,  
comma 15**

**Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (ex Sviluppo Italia)**

Il comma 15 dell'articolo 4 bis differisce dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa), al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni.

**Articolo 4 bis,  
comma 16**

**Reclutamento dei docenti universitari**

Mediante la novella alle disposizioni di cui all'articolo 12 comma 2, del Dl 248/2007, il comma 16 dell'articolo 4 bis proroga i termini entro i quali le università possono procedere al reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia in base alla disciplina di cui alla legge 210/1998. Per effetto della novella, le disposizioni sul reclutamento di cui alla legge 210/1998 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 (il termine originario era il 31 dicembre 2008) e le università possono indire le relative procedure entro il 30 novembre 2008 (in precedenza, 30 giugno 2008).

Per i concorsi indetti dopo il 30 giugno 2008, la proposta della commissione giudicatrice è limitata a un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole. In ogni caso, le assunzioni avvengono nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 66 del Dl 112/2008.

**Articolo 4 bis,  
comma 17**

**Assunzione di ricercatori**

Il comma 17 dell'articolo 4 bis, da un lato, dispone la disapplicazione, per l'anno 2008, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge finanziaria 2007, relative alla definizione di un piano di assunzione straordinario di ricercatori nell'ambito delle università e degli enti pubblici di ricerca; dall'altro, consente di utilizzare le somme a tal fine stanziato per il 2008 (pari a 40 milioni di euro per le università e 30 milioni di euro per gli enti di ricerca) per procedere al reclutamento ordinario dei ricercatori.

**Articolo 4 bis,  
comma 18**

**Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu)**

Il comma 18 dell'articolo 4 bis:

conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu) nella composizione esistente fino al 31 maggio 2009, ovvero fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), istituita dal Dl 262/2006 (articolo 2, commi 138-142); stabilisce che le risorse finanziarie stanziato per l'istituzione dell'Anvur e iscritte

nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Università e della ricerca siano utilizzate per il funzionamento del Cnvsu stesso e del Civr (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca).

#### **Articolo 4 ter**

##### **Emergenza nel settore della pesca**

L'articolo 4 ter contiene un pacchetto di misure volte a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della pesca a seguito dell'aumento del prezzo del gasolio e ad agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia. Tali misure consistono: nel fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca, con concessione di un premio alle imprese e di una indennità giornaliera ai marittimi imbarcati; nell'attivazione immediata della misura di arresto definitivo nell'ambito dei Piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per la pesca - Fep; nello stanziamento di 10 milioni di euro destinati alla concessione, per l'anno 2008, di ammortizzatori sociali "in deroga" per il settore della pesca, secondo la disciplina prevista al riguardo dall'articolo 2, comma 521, della legge finanziaria 2008.

#### **Articolo 4 quater**

##### **Tetto agli emolumenti a carico della finanza pubblica**

L'articolo 4 quater aggiunge il comma 52 bis all'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ( legge 244/2007). Il nuovo comma modifica e integra la disciplina di cui ai precedenti commi 44-52, che introducono un tetto al trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico della finanza pubblica, e ne differisce l'efficacia alla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione, da adottare entro il 31 ottobre 2008.

#### **Articolo 4-quinques**

##### **Codice dei beni culturali e del paesaggio**

L'articolo 4 quinques modifica la procedura transitoria prevista dall'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42), in materia di autorizzazione paesaggistica. Tale modifica fa rivivere, quasi integralmente, la disciplina previgente introdotta dall'articolo 26 del primo correttivo al codice stesso, reintroducendo uno specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria fino al 31 dicembre 2008.

#### **Articolo 4 sexies**

##### **Eventi alluvionali del maggio 2008**

L'articolo 4 sexies autorizza la spesa di 18,91 mln. di euro per l'anno 2008 e di 30 mln. per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato il Piemonte e la Valle d'Aosta, nei giorni 29 e 30 maggio 2008, e per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al Dpcm 30 maggio 2008 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 127 del 31 maggio 2008).

#### **Articolo 4 septies**

##### **Scuola superiore dell'economia e delle finanze**

L'articolo 4 septies reca disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia

e delle finanze (Ssef). In particolare:  
il comma 1 vieta alla Ssef di promuovere la partecipazione a società e consorzi o di partecipare a società e consorzi già costituiti;  
il comma 2 abroga le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2002 in materia di assegnazione degli incarichi di ricercatore presso la Ssef;  
il comma 3 limita a due anni il periodo in cui la Ssef può stipulare convenzioni con università e avvalersi di personale docente universitario;  
il comma 4 reca disposizioni relative ai professori ordinari e ai ricercatori investiti dalle soppressioni prevedendo che siano inseriti in appositi ruoli a esaurimento.

#### **Articolo 4 octies**

#### **Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti in Campania**

L'articolo 4 octies vieta - fino alla cessazione dello stato d'emergenza nella gestione dei rifiuti in Campania (31 dicembre 2009) - il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani in altre regioni, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia. Sono tuttavia fatte salve eventuali intese concluse in tal senso.

#### **Articolo 4 novies**

#### **Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione**

L'articolo 4 novies:  
assimila i rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti individuati dall'articolo 6 del Dl 90/2008 (recante misure straordinarie per l'emergenza rifiuti in Campania) alla tipologia di rifiuti aventi codice Cer 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati);  
attribuisce al Ministro dello Sviluppo economico la definizione delle modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale - previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 (cosiddetti Cip 6) - agli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori delle province di Napoli, Salerno e Caserta, anche per i rifiuti non organici.

#### **Articolo 4 decies**

#### **Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal Dl 90/2008 (recante misure straordinarie per l'emergenza rifiuti in Campania)**

L'articolo 4 decies introduce una serie di modifiche in senso restrittivo alla disciplina delle deroghe prevista dal Dl 23 maggio 2008 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 123. Attribuisce inoltre al Sottosegretario di Stato le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 194 commi 5 e 6, del Dlgs 152/2006 (codice ambientale), in deroga alle disposizioni ivi previste.

#### **Articolo 5**

#### **Entrata in vigore**

L'articolo 5 si limita a disporre l'immediata entrata in vigore del Dl.